

## LIII.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1935

ANNO XIV

## 31° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	Pag.		Pag.
<b>Congedi</b> . . . . .	2042	<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>	
<b>Disegni di legge (Annunzio di presentazione)</b> . . . . .	2042	Sistemazione matricolare dei militari della Regia Guardia di finanza . . . . .	2044
<b>Risposta scritta ad interrogazione (Annunzio)</b> . . . . .	2043	Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII . . . . .	2045
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato . . . . .	2046
SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda . . . . .	2043	Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935-XIII . . . . .	2046
BENNI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV relativo alle modificazioni dello Statuto del Reale Automobile Club d'Italia . . . . .	2063	Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia Marina . . . . .	2049
<b>Petizioni (Esame)</b> . . . . .	2043	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII . . . . .	2049
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del Sindacato obbligatorio siciliano per gli infortuni nelle miniere di zolfo della Sicilia . . . . .	2052
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari . . . . .	2047	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste . . . . .	2052
PARODI . . . . .	2047	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle province di Alessandria, Savona e Napoli . . . . .	2052
Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali . . . . .	2050	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore . . . . .	2052
VIALE . . . . .	2050	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione . . . . .	2053
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra . . . . .	2059		
BIBOLINI . . . . .	2059		
Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali della Regia Università di Roma . . . . .	2061		
Visco . . . . .	2061		
<b>Disegno di legge (Rinvio):</b>			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli olii minerali e loro residui . . . . .	2054		

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui.	2053
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante.	2054
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia Aeronautica.	2054
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico.	2054
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuclerazione del melasso.	2055
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per l'esecuzione dei lavori della litoranea libica.	2055
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniziosa o malattia tropicale.	2055
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economiche nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici.	2055
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia Marina su piroscafi della marina mercantile.	2055
Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina, in Terni.	2056
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici.	2057
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso.	2058
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936.	2058
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi.	2058
Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova.	2058
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo.	2059

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozze e dai motofurgoncini.	2059
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere.	2060
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero.	2061
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio Esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale.	2063
<b>Disegni di legge (Votazione segreta)</b>	2064

#### La seduta comincia alle 15.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ferragatta, Gariboldi, di giorni 3; Magnini, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli: Cupello, di giorni 2; Spizzi, di 3; Mazzini, di 3; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Parisi, di giorni 2; Guidi, di 4; Nicolato, di 2; Donzelli, di 3, Amicucci, di 3, Donegani, di 1; Fregonara, di 3.

(Sono concessi).

#### Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Presidente del Senato ha trasmesso, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica; (931)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di scuole e istituti di istruzione media tecnica, pareggiati; (932)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica; (933)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli; (934)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta; (935)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura; (936)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia Guardia di finanza; (937)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio Esercito. (938).

### Annunzio di risposta scritta ad un'interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'educazione nazionale ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole camerata Maresca.

Sarà inserita in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

### Presentazione di un disegno di legge.

SOLMI. *Ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia.* A nome di S. E. il Capo del Governo, Ministro delle corporazioni, mi onoro di presentare il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda. (940)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Commissione competente.

### Esame di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elenco di petizioni (Doc. IV, n. 7).

La prima è quella n. 7504, con la quale la signora Langella Teresa chiede per il marito la riassunzione in servizio presso il comune di Scafati in base ad analoga decisione della Giunta amministrativa per la provincia di Salerno.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro dell'interno.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

(1) V. Allegato n. IV.

La seconda è quella n. 7505, con la quale il signor Bocchi Luigi, maestro elementare a Busto Arsizio, formula una serie di proposte in merito alla carta economica, ai passaporti, alla abolizione dei piccoli comuni, ad una tassa sui coniugati senza prole, al reclutamento degli assessori nei giudizi di Assise, al trattamento degli ufficiali giudiziari, dei medici condotti e dei podestà, alla sostituzione delle parole « Municipio » e « Osteria » con le parole « Casa del Governo » e « Ritrovo », alla censura dei libri, all'inquadramento degli insegnanti elementari benemeriti al grado XIII, Gruppo B, all'assegnazione in ogni sede di Direzione didattica di un maestro ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e all'istituzione di una effigie del Balilla genovese in ogni scuola.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno, su questa petizione.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

La terza è quella n. 7506, con la quale il signor Piva Pietro di Quingentole (Mantova) chiede che gli sia riconosciuto il diritto ad essere indennizzato dalla Cassa nazionale per un infortunio sul lavoro subito ad una mano.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro delle corporazioni.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

La quarta è quella n. 7507 con la quale l'onorevole deputato Castellino ha presentato una petizione di Antonio Coppola da Monte di Procida, padre di un combattente caduto in guerra il 15 novembre 1915, il quale invoca che gli sieno corrisposti gli arretrati della pensione concessagli dal 7 febbraio 1925.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro delle finanze.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

La quinta è quella n. 7508, con la quale il signor Gianolli Alfonso, invalido di guerra, invoca in via equitativa la concessione della pensione di guerra già negatagli per tardiva presentazione della relativa domanda.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno, su questa petizione.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

La sesta è quella n. 7509, con la quale il signor Legat Mario, chiede d'essere abilitato con provvedimento d'eccezione all'esercizio della professione di dentista, pur non avendo potuto compiere in tempo utile il prescritto novennio di pratica, essendo stato legionario di Fiume.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro dell'educazione nazionale.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

La settima è quella n. 7510, con la quale la signora Teresa Foco in Isani invoca un provvedimento legislativo che consenta per susseguente matrimonio la legittimazione di figli prelati adulterini.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno su questa petizione.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

L'ottava è quella n. 7511, con la quale il signor Allegra Salvatore residente a Palermo, invalido di guerra, chiede che, con provvedimento eccezionale, sia accolta la sua domanda di pensione respinta per tardiva presentazione.

La Commissione permanente conclude proponendo, anche per questa petizione, il passaggio all'ordine del giorno.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

La nona è quella n. 7512, con la quale il signor Frazzetto Salvatore, di Catania chiede che il Governo interponga i suoi uffici perchè la Società delle Nazioni proceda all'esame di una sua petizione in merito al carattere giuridico nel conflitto italo-etiopeo, spedita il 27 ottobre 1935, al Presidente della Lega e di cui gli fu accusata ricevuta dal Segretario Generale della Lega medesima con lettera del 1º novembre.

Anche su questa petizione la Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

### **Approvazione del disegno di legge: Sistemazione matricolare dei militari della Regia Guardia di finanza.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sistemazione matricolare dei militari della Regia Guardia di finanza. (*Stampato* n. 736-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Gli ufficiali della Regia guardia di finanza sono iscritti in uno speciale ruolo matricolare del Ministero della guerra, denominato « Corpo della Regia guardia di finanza », la cui tenuta,

per delega del Ministero della guerra, è demandata al Comando generale della Regia guardia di finanza.

(È approvato).

#### ART. 2.

I sottufficiali ed i militari di truppa del ramo mare della Regia guardia di finanza sono iscritti nei ruoli matricolari del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il servizio prestato nella Regia guardia di finanza, ramo mare, vale, agli effetti degli obblighi di leva, come il servizio degli arruolati con ferma volontaria nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulla leva marittima.

(È approvato).

#### ART. 4.

Nei casi di richiamo alle armi coloro che appartennero alla Regia guardia di finanza, ramo mare, potranno essere destinati a prestare servizio, per il periodo di tempo in cui la loro classe è richiamata, nella Regia guardia di finanza stessa, oppure nella Regia marina, a seconda degli accordi che saranno presi tra i Ministeri interessati.

Saranno peraltro esclusi dal richiamo nel Corpo della Regia guardia di finanza coloro che ne furono licenziati o prosciolti a seguito di un procedimento penale o per motivi disciplinari o perchè dichiarati inabili allo speciale servizio del Corpo, e quelli che durante il congedo abbiano riportato condanna per delitti, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alla cauzione di buona condotta, o siano stati, con provvedimenti di una Commissione provinciale, ammoniti o assegnati al confino di polizia.

(È approvato).

#### ART. 5.

I militari della Regia guardia di finanza, ramo mare, imbarcati sulle unità del Corpo che in tempo di guerra passeranno alle dipendenze della Regia marina o che comunque saranno mobilitati a disposizione della Regia marina stessa, conserveranno la divisa, i gradi e il trattamento economico del proprio Corpo e godranno dei diritti, degli onori, delle ricompense e degli assegni di campagna stabiliti per i militari del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di corrispondente grado e di uguale categoria.

(È approvato).

#### ART. 6.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 16 del Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, nei confronti dei militari della Regia guardia di finanza, ramo mare, im-

barcati sulle unità del naviglio di proprietà erariale, di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1163, o su galleggianti a propulsione meccanica o mista noleggiati dall'industria privata, si intendono sostituite alle disposizioni e sanzioni del Codice penale per l'esercito le corrispondenti disposizioni e sanzioni della legge penale militare marittima e alla giurisdizione militare territoriale la giurisdizione militare marittima.

In tempo di guerra il personale tecnico civile assunto in virtù dell'articolo 8 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, modificato dall'articolo 4 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, per l'esercizio dei galleggianti a motore meccanico addetti al Servizio di vigilanza finanziaria e per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di riparazione dei galleggianti medesimi, è soggetto alla giurisdizione ed alla legge penale militare marittima, se imbarcato sulle unità o sui galleggianti di cui al primo comma, ed alla giurisdizione ed alla legge penale del Regio esercito negli altri casi.

(È approvato).

#### ART. 7.

La cognizione dei reati commessi dai militari e dal personale tecnico borghese imbarcato, di cui al precedente articolo 6, appartiene ai tribunali militari marittimi.

Quando questi debbano giudicare le persone indicate nell'articolo precedente, il meno elevato in grado dei giudici militari sarà sostituito da un ufficiale di pari grado della Regia guardia di finanza, osservate le stesse norme e condizioni, che la legge stabilisce per i giudici militari.

Il decreto Reale, di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1934, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1934, n. 949, sarà emanato su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per la marina.

Fermo il disposto dell'articolo 326 del Codice penale militare marittimo, quando, unitamente ai militari od al personale tecnico civile imbarcato di cui al precedente articolo 6, debbano essere giudicati militari non appartenenti alla Regia guardia di finanza, il tribunale sarà composto come se dovesse giudicare militari della Regia marina.

In tempo di guerra la competenza dei Consigli di guerra a bordo si estende alle persone imbarcate sulle unità del naviglio indicato nell'articolo precedente, quando esse si trovino alla dipendenza del comando di navi della marina militare.

(È approvato).

#### ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, è sostituito dai seguenti:

« I sottufficiali ed i militari di truppa che sono incorsi in sanzioni penali a termini dei Codici penali militari per l'Esercito e per la Marina o

per alcuno dei delitti che importino di pieno diritto la perdita del grado per i sottufficiali del Regio esercito, sono licenziati dal Corpo della Regia guardia di finanza dal giorno in cui la sentenza è divenuta esecutiva.

« Se trattasi di condanna pronunciata in contumacia da giudici militari, il licenziamento avrà effetto al compimento dei tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, ma quando segua il giudizio in contraddittorio e l'esito di esso lo comporti, il provvedimento sarà revocato e considerato ad ogni effetto come non avvenuto ».

(È approvato).

#### ART. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la guerra e con quello per la marina, saranno emanate le norme necessarie per disciplinare il servizio matricolare della Regia guardia di finanza ed il passaggio dei militari attualmente in servizio nel ramo mare di detto Corpo dai ruoli matricolari del Regio esercito a quelli del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII. (*Stampato* n. 771-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII.

PRESIDENTE. Si dia lettura del trattato.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge. (*Stampato* n. 771).

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1 con l'annesso Trattato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore nelle condizioni e nei termini di cui all'articolo 33 del Trattato anzidetto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, numero 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente la istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi a Società, istituti ed enti diversi dallo Stato. (*Stampato* n. 779-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

La Giunta del bilancio propone un emendamento all'articolo 6 del decreto ed uno all'articolo 8 per la parte già modificata dal Ministero.

Il Governo è d'accordo?

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì.

PRESIDENTE. Si dia lettura nel testo emendato dalla Giunta del bilancio ed accettato dal Governo.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato, con le seguenti modificazioni:

Dopo il primo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Sono soggetti all'imposta speciale del 10 per cento i frutti delle azioni e degli altri titoli al portatore emessi in Italia da società, istituti ed enti stranieri. L'imposta sarà accertata al nome dell'ente che in Italia, per conto della società, istituto o ente straniero emittente, provvede al pagamento, sempre con l'obbligo di esercitare la rivalsa in confronto dei percipienti.

All'articolo 6 le parole: « frutti di titoli al portatore pagati nell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « frutti di titoli al portatore divenuti esigibili nell'anno precedente... ».

« sulla base del bilancio nel quale i pagamenti dei frutti di titoli al portatore risultano contabilizzati » è sostituita la seguente: « sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale i frutti dei titoli al portatore sono divenuti esigibili ».

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 10. — « Per quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti in tema di imposta sui redditi di ricchezza mobile ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935. (*Stampato* n. 780-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935.

PRESIDENTE. Si dia lettura del Trattato.

SCARFIOTTI, *Segretario*, ne dà lettura (*Stampato* n. 780).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1 con l'annesso Trattato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore nelle condizioni e nei termini di cui all'articolo 32 del Trattato anzidetto.

(È approvato)

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari. (*Stampato n. 787-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Parodi. Ne ha facoltà.

PARODI. Onorevoli Camerati, il decreto-legge che è sottoposto al vostro esame per la sua conversione in legge è veramente notevole per i due aspetti che presenta.

È notevole per i provvedimenti che in sé reca e che sono destinati a portare effettivamente un sollievo ad una piaga veramente grave di cui soffre una gran parte della nostra agricoltura e che è il così detto frazionamento della proprietà, frazionamento che in talune zone d'Italia si può chiamare addirittura, senza esagerare, e come vi dimostrerò, una vera polverizzazione del suolo.

Prima di andare avanti è bene premettere che non bisogna confondere il fenomeno dello spezzettamento della proprietà al di sotto della unità poderalo, con un altro provvedimento viceversa estremamente benefico qual'è quello della suddivisione dei latifondi, specie dei terreni bonificati, in piccole proprietà, il cosiddetto appoderamento.

Questa materia non è nuova in Italia. Risale al secolo XII e vediamo che Parma possedeva già una speciale legge e un magistrato chiamato con una parola un po' infelice, « ingrossatore di terre », e Lucca, Novara, Milano, Modena, Bologna avevano magistrati « arrotondatori o arbitri della terra ».

Ritornando al decreto, io subito, prima di addentrarmi nell'esame di questo problema, vedo con piacere che sono state accettate due proposte, intese a maggiormente favorire il trapasso della piccola proprietà con ulteriori concessioni, quale, per esempio, l'esenzione da qualsiasi tassa di bollo di tutti i documenti che sono annessi alla registrazione di questo atto.

Ma io vorrei che i Ministeri interessati volessero ancora aggiungere qualche cosa, perchè è ancora di pochi giorni che alcuni agricoltori della mia Unione agricoltori fascisti di Imperia delle zone di montagna e precisamente a Molini di Triora dove il frazionamento (parlo della Liguria) ha raggiunto limiti gravi, hanno prospettato che

nel trapasso di proprietà, dove si scende ad un valore di 60, 70, 80 lire, ci si accontenti della sola carta da bollo, senza ulteriori gravami fiscali.

Per il resto, per la parte fiscale, il provvedimento è quindi lodevole.

In Italia questo provvedimento non ha mai affiorato alla attenzione generale pure essendo, come ho detto poc'anzi, una piaga tra le tante che affettano la nostra agricoltura.

Si deve il primo studio al nostro camerata Tassinari (con un'opera del 1920 che rispecchia ancora una volta quella sua chiara intelligenza e quella sua onesta diligenza nello studio dei problemi economici e giuridici che interessano la nostra agricoltura), se il problema è stato impostato nella sua interezza.

Noi abbiamo nell'Italia innumerevoli esempi che ci possono far meditare sulla importanza di questo problema. Vi dirò brevemente che in Liguria noi abbiamo degli appezzamenti con cinque alberi di ulivi (dico cinque), altri appezzamenti con un solo albero di ulivo e l'albero è di proprietà di un individuo e il frutto di proprietà di un altro.

A Saint Denis in Val d'Aosta 22 ettari divisi in 315 appezzamenti alcuni dei quali di 8-10 metri quadrati.

Ancora in Val d'Aosta ad Arvier si può notare un ettaro di terreno sistemato ad orto diviso tra mille persone. In Sardegna, specialmente nel Campidano, si possono osservare dei proprietari che possiedono un ettaro o un ettaro e mezzo, diviso anche in trenta frazioni o parcelle.

Vi sono delle parcelle in Sardegna ove, con lo sviluppo delle linee di confine, costituite da siepi di fichi d'India, si perde persino il 50 per cento della unità culturale. Io vi potrei anche portare altri esempi: ad esempio a Trapani abbiamo 20 ettari divisi in 1800 parcelle. A Como vi sono centinaia di proprietari che si dividono un'ara. Potrei citarvi tanti altri esempi, ma non ne vale la pena, perchè sono sicuro e credo, che tutti quanti conoscono meglio di me di quale male si soffre in materia in certe zone.

In Germania e in Francia il problema giuridicamente è stato affrontato da tempo. È affiorato in Germania nell'Arcivescovado di Kempten nel 1540 dove provvedimenti legislativi sono stati presi. Però non si è venuti in attuazione pratica che verso il principio del secolo scorso.

In Francia, sin dal 1500 abbiamo avuto provvedimenti legislativi, e precisamente nel 1575 ne sono stati attuati a Rouvres presso Digione ove si è operato su due mila ettari circa.

Ma la vera interessante risoluzione del problema l'abbiamo avuta nella Prussia Orientale, ove si è operato, stando alle statistiche del 1909, con particolari associazioni provocate dagli interessati, ma che hanno agito, provocandolo, con l'imperio della legge, associazioni chiamate *Vereindungen*, su circa 2 milioni di ettari, con risultati veramente notevoli.

La legislazione francese, la moderna legislazione, si ha con la legge Chauveau del 1917, por-

tata a compimento nel 1920, legge che riflettendo la caratteristica politica dell'ambiente nella quale è venuta alla luce non ha concluso nulla, o ben poco.

La caratteristica della legge francese è quella di aver avuto rispetto, fino all'infinito, dei diritti di tutti, e perciò con questa preoccupazione non ha salvato i diritti di nessuno.

Questa legge viene promossa da gruppi di interessati; i quali chiamano il Governo ad assistere a che tutte le operazioni «volontarie» si svolgano regolarmente.

La legge tedesca invece è più efficace, nel senso che i proprietari richiamano l'attenzione del Governo, ma la così detta riunione parcellare vien fatta sotto l'impero della legge, e quindi si ha un risultato veramente efficace.

Noi in Italia non possiamo basarci, per ragioni sentimentali soprattutto, ed anche per ragioni di ambiente, nè su l'una nè sull'altra legge. Vi ho detto per ragioni sentimentali; perchè effettivamente questo frazionamento della terra ha una ragione, e nel fatto che lo motiva, è cosa nobilissima, che torna ad onore dei nostri rurali, in quanto che riflette quelle che sono le peculiari doti della razza, che vuole ad ogni costo rimanere attaccata anche ad una zolla di quella terra che fu dei padri e di cui vuole avere il suo pezzo, ed a cui non intende rinunciare, nè ricevere il conguaglio in denaro.

Vi citerò un fatto recente: in Sardegna si è visto che 2.4 ettari di terra, un tempo di proprietà di due fratelli, con numerosa famiglia, di cui uno è morto, vennero frazionati e divisi in modo che, mentre 1.2 ettaro rimase al fratello vivente, l'altro ettaro venne diviso in parte col padre e con la madre, in parte coi parenti della moglie del defunto, che era premorta, e la rimanenza in cinque parti fra tutti i componenti della famiglia. Nessuno ha voluto accettare conguaglio in denaro.

Vi sono dunque delle difficoltà forti e se per la parte sentimentale, ripeto, è cosa che fa onore ai nostri rurali, per il lato economico le conseguenze voi lo capite, non possono essere che disastrose.

Lo spezzettamento delle superfici, il grande sviluppo delle linee di confine, la impossibilità di costruire fabbricati rurali in questi piccoli appezzamenti, le liti continue tra vicini, le perdite di lavoro (perchè molte volte, nelle zone di montagna, come ad esempio a Baiardo una parcella si trova sulla sommità di un'altura e l'altra parcella nella vallata ed occorre scendere e risalire dall'una all'altra), rendono veramente grave il lavoro che prima della guerra, da uno studio dell'Istituto internazionale di agricoltura era stato così calcolato (come reddito per ettaro della piccola proprietà frazionata): circa 45 lire per parcelle molto frazionate; 124 lire quelle mediamente frazionate; e 217 per quelle poco o pochissimo frazionate.

In Italia la questione è stata portata sul tappeto e risolta in teoria dal Testo Unico sulla bonifica integrale 13 febbraio 1933; ma la legge non

è stata mai applicata, io ritengo, perchè, pur rileggendo molte volte il Testo della bonifica integrale, nel punto che a noi interessa, ho avuto l'impressione che l'articolo che ci riguarda che è l'articolo 22, non rifletta bene quella che certamente è stata l'idea del legislatore, in quantochè la frammentazione della terra è stata, sì, considerata come opera di bonifica, e tale deve essere perchè coinvolge vasti problemi di carattere agrario, economico e sociale, ma, nell'articolo 22 si dà la possibilità di agire solamente in quei comprensori dove già era stata stabilita l'azione della legge per ragioni di miglioramenti fondiari che non dovrebbero riguardare la frammentazione della terra, ma solo le opere di drenaggio, di rimboscimento e di irrigazione, ecc. che voi conoscete.

Nella fattispecie quindi la nostra legge rimane lettera morta, e le conseguenze, più avanti andiamo, si fanno sentire più gravi per la nostra agricoltura, e questo è uno degli argomenti che aggrava ancora la già brutta situazione delle zone di montagna.

Sarebbe quindi opportuno — e mi rincresce che non sia qui presente il Sottosegretario di Stato alla bonifica integrale — che specialmente in questo momento nel quale necessariamente, per supreme ragioni di carattere nazionale, probabilmente si dovrà rallentare il ritmo dei lavori di bonifica, perchè dal Sottosegretariato alla Bonifica Integrale sarebbe opportuno che si agisse con tutto l'imperio della legge per affrontare questo problema. Il Regime ha a sua disposizione, prima di affrontare una questione che tocca profondamente il sentimento delle nostre classi rurali, i Prefetti, il Partito, la Confederazione degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, gli Ispettorati della agricoltura, per mezzo dei quali si può cominciare una vasta opera di propaganda. Nessuno in sostanza perde niente perchè si tratta di permutare e conguagli in danaro, ma io ritengo che in quelle zone, oltre che tutte le altre opere di bonifica che si debbono fare, quest'opera della riunione parcellare si debba fare anche indipendentemente e, dove proprio non è possibile ottenere il consenso volontario degli interessati, come del resto è successo in Francia, si debba agire con l'imperio della legge. Perchè la legge 13 febbraio 1933, salvo una maggiore chiarezza in quel punto dell'articolo che ho detto, può benissimo risolvere in grande parte questo problema angoscioso. Vi sono dei sofisti che borbottano sulla intangibilità della proprietà secondo il senso abulico, statico ed ermetico concepito secondo la scuola liberale di marça soprattutto anglosassone. Il Fascismo ha già fatto giustizia di questo. Il Fascismo intende tutelare il senso attivista della proprietà; intesa cioè quale fattore di progresso e di benessere nell'interesse supremo della Nazione!

Del resto i rurali sono maturi per quanto si chieda loro in pro della Patria.

Vi dirò che è di questi giorni l'esempio dei bravi rurali di Cartari nella mia provincia, che

vivendo francamente poveri, non avendo di che dare alla Patria nel suo odioso assedio, hanno rinunciato al petrolio e ripreso la mite ed antica lucerna ad olio dei loro padri.

Avrei finito, ma voglio ricordarvi che una delle ragioni che hanno maggiormente spinto i nostri bravi rurali verso l'emigrazione dapprima temporanea e poi purtroppo spesso definitiva è stato lo scarsissimo reddito della terra, di certe zone. Terra che non dava il sufficiente per vivere.

Ed io rileggevo pochi giorni fa con una certa amarezza, perchè sono figlio anche io di emigranti, le frasi che un deputato pronunciava qui in questa Aula auspicando per il benessere nazionale la ripresa dell'emigrazione, nella seduta del 14 giugno 1920 (*Commenti*), quando così diceva: « Torneranno i bei tempi, torneranno, io ve lo dico, i giorni in cui rivedremo le navi salpare cariche di schiere di lavoratori che porteranno il loro lavoro all'estero. (*Commenti*). »

Sono venuti i bei tempi onorevoli Camerati, ma è il tempo di Mussolini questo; e noi vediamo le navi d'Italia che partono e portano il fiore dei nostri lavoratori che vanno non più a fecondare le terre dello straniero e mettere in valore deserti, a scavare canali, e fondare città, per gli altri per tornare molte volte più poveri di prima o con un peculio che era un'irrisone alla santità del loro sacrificio e alla nobiltà del loro lavoro; oggi partono queste schiere, fiore della gioventù, col grigio-verde dell'Esercito e della Milizia, e portano in terra d'Africa, con accanto i segni del Littorio, le nostre bandiere, le nostre belle bandiere di cento battaglie e di cento vittorie, là sulla terra africana a garrire nel sole di una nuova epopea e nella luce della gloria. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, concernente agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari ».

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle finanze, dopo che la relazione del presente disegno di legge era stata già presentata e stampata, ha proposto che all'articolo 1 del decreto siano apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole « fondi rustici » aggiungere le altre « compreso qualsiasi genere di proprietà rurale ».

In fine della voce « bollo » aggiungere il seguente comma: Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento in parola, compresi i titoli planimetrici. ]

Domando all'onorevole Giunta del bilancio se accetta questi emendamenti.

DE FRANCISCI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Li accetta.

PRESIDENTE. Metto allora a partito gli emendamenti proposti dal Governo e accettati dalla Giunta.

(*Sono approvati*).

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico, con gli emendamenti testè approvati, s'intende approvato.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### **Approvazione del disegno di legge: Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia Marina.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia Marina. (*Stampato n. 810-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

##### **ART. 1.**

È ratificata la donazione fatta dal Ministero per la marina al Comandante Gabriele D'Annunzio, in segno di riconoscenza della Regia marina, di materiali ed effetti vari per la manutenzione e l'esercizio dei galleggianti costituenti cimeli di guerra, di cui alla legge 17 maggio 1928, n. 1239, per l'importo complessivo di lire 195,200.38.

(*È approvato*).

##### **ART. 2.**

È altresì ratificata la donazione fatta dal Ministero per la marina al Comitato per il taglio dell'istmo di Lussimpiccolo di un ponte girevole di ferro con manovra a mano, esistente presso la Base Navale M. M. di Pola, da sistemare sul Canale « Costanzo Ciano », del valore presunto di lire 1000.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### **Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935

Anno XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII. (*Stampato n. 812-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935, Anno XIII ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### **Discussione del disegno di legge: Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali. (*Stampato n. 817-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Viale. Ne ha facoltà.

VIALE. Per effetto dell'articolo 58 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, è vietato all'ufficiale di stato civile di imporre nella dichiarazione di nascita di bambini, di cui siano ignoti i genitori, nomi ridicoli o tali da lasciarne sospettare l'origine.

Con lo stesso articolo è pure vietato di dare a detti bambini cognomi appartenenti a famiglie conosciute o di imporre loro cognomi che tengano luogo di nomi, ovvero nomi di città come cognomi.

Per eliminare ogni discussione ed ogni dubbio circa l'applicazione della norma predetta, essendosi dubitato se il divieto si estendesse anche ai figli legittimi ed agli illegittimi, non esplicitamente indicati nell'articolo 58, venne emanata la legge Rocco, colla quale fu prescritto all'ufficiale dello stato civile di non accogliere negli atti di nascita quei nomi indecorosi, che un dichiarante dissennato o male intenzionato pretendeva di dare ai suoi figli.

Senonchè nella relazione ministeriale del disegno di legge relativo fu testualmente dichiarato: « per gli *atti formali* non ci è sembrato opportuno sottoporli ad una generale rettifica e proponiamo perciò di limitare il procedimento d'ufficio ai soli atti di nascita di persone viventi e nella sola ipotesi che contengano nomi, i quali

rechino offesa all'ordine pubblico o al sentimento nazionale o religioso, ferma per le altre ipotesi la ordinaria procedura per cambiamento di nomi e cognomi, quando l'interessato vi ricorra ».

In conseguenza i nomi ridicoli o vergognosi o che rivelano una origine illegittima, contenuti negli atti di nascita di persone tuttora viventi, continuano a sussistere, se non interviene la gravosa e lenta procedura per i cambiamenti e le aggiunte di nomi e cognomi in genere, stabilita dagli articoli 119 e seguenti dell'ordinamento dello stato civile, approvato con Regio decreto 13 novembre 1865, n. 2602.

Il disegno di legge in esame presentato dal Guardasigilli onorevole Solmi ha lo scopo, in verità lodevolissimo, di consentire una procedura semplice e rapida per ovviare agli inconvenienti verificatisi in dipendenza della limitazione sovra accennata. Non occorre quindi dimostrare l'opportunità, il fondamento e lo spirito di umanità del provvedimento, illustrato chiaramente dalla relazione del camerata Redenti.

Giova però notare come fra le norme di procedura sia stabilito che « ove gli interessati comprovino di essere in *disagiata condizione economica* » godono dell'esenzione di ogni tassa, compresa quella di concessione governativa.

L'agevolazione è perfettamente giustificata, ma io desidero cogliere l'occasione che mi si presenta propizia, per segnalare all'alto senno del Ministro la necessità di una riforma o dirò meglio di un aggiornamento della legge sul gratuito patrocinio.

Il miglior sistema — a mio modesto avviso — sarebbe il ritorno alla Avvocatura dei poveri, gloriosa tradizione italiana.

Ma ove difficoltà finanziarie impedissero la soluzione che io chiamerei integrale, occorrerebbe non dilazionare lo studio della revisione del sistema attuale.

A questo proposito si deve richiamare la magistrale relazione del senatore Cogliolo al recente Consiglio nazionale dei Sindacati forensi. La risoluzione proposta dal senatore Cogliolo è prettamente sindacale.

Le Commissioni pel gratuito patrocinio, come ora funzionano, non possono rispondere allo scopo del legislatore, anche tenuto conto degli inconvenienti derivati dalla soppressione di alcune sedi di tribunale.

Mi sembra quindi in base a questi sommari cenni che sia lecito, in occasione della discussione del presente disegno di legge, raccomandare all'onorevole Ministro, nel nome sovra tutto dell'autore della legge originaria, della cui provvida estensione ora si tratta, la questione generale del gratuito patrocinio, perchè possa realizzarsi presto il voto del Duce per *una più alta giustizia sociale per il popolo italiano*. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *segretario*, legge:

ART. 1.

I nomi ed i cognomi ridicoli o vergognosi o che rivelano una origine illegittima possono essere modificati, su istanza dell'interessato, secondo le norme contenute nella presente legge.

Resta ferma la disposizione dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1928, n. 383, per la rettifica d'ufficio degli atti di nascita nei casi ivi indicati.

(È approvato).

ART. 2.

La domanda, corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita degli interessati, deve essere presentata al Procuratore generale presso la Corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile, ove trovasi l'atto di nascita a cui la richiesta si riferisce.

Nella domanda deve essere indicata la modificazione che si desidera sia apportata al nome o cognome, oppure il nuovo nome o cognome che si intende assumere.

(È approvato).

ART. 3.

In nessun caso potranno essere assunti, in via di modificazione del precedente cognome, cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note sia nel luogo dove trovasi l'atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza.

Non potranno parimenti essere assunti casati iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicati, appellativi, o cognomi preceduti da particelle nobiliari.

(È approvato).

ART. 4.

Il procuratore generale, assunte informazioni sulla domanda, se crede che la medesima meriti di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente:

1°) a fare affiggere dal messo comunale, all'albo del comune del luogo di nascita ed a quello della sua residenza, un avviso, contenente un sunto della domanda e l'invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'articolo seguente; la affissione deve risultare dalla relazione del messo, fatta in calce all'avviso;

2°) ad inserire per sunto la domanda nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con l'invito a farvi opposizione entro il termine anzidetto.

(È approvato).

ART. 5.

Chiunque creda di avervi interesse può opporsi alla domanda entro un mese dal giorno in cui le affissioni e la inserzione sono state eseguite.

L'opposizione si fa mediante atto notificato al procuratore generale a mezzo di ufficiale giudiziario.

(È approvato).

ART. 6.

Trascorso un mese dalla data delle affissioni e della inserzione, il procuratore generale, accertata la regolarità delle medesime e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

Il provvedimento del procuratore generale può essere unico per tutti i membri della famiglia.

Il decreto deve, nei casi in cui vi sia stata opposizione, essere notificato, a cura del richiedente, a mezzo di ufficiale giudiziario agli opposenti, i quali, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.

Il decreto, con cui viene autorizzata la modificazione od il cambiamento del nome o del cognome, quando non sia stato presentato ricorso al Ministro di grazia e giustizia, ovvero il ricorso sia stato respinto, deve, a cura del richiedente, essere annotato in margine del suo atto di nascita e trascritto nei registri in corso delle nascite del comune.

Il decreto è soggetto al pagamento della tassa di concessione governativa, quando sia dovuta, ai sensi dell'articolo 8 della tabella A, allegata al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e dell'articolo 3, allegato F, del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, ed i suoi effetti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma precedente.

(È approvato).

ART. 7.

Le domande ed i provvedimenti contemplati dalla presente legge, nonché le copie di essi, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dagli interessati, sono esenti da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa, qualora gli interessati si trovino in disagiata condizione economica.

L'interessato, che intenda usufruire delle agevolazioni concesse dalla precedente disposizione, deve presentare un certificato, in carta libera, del podestà, concernente la sua condizione economica e altresì un certificato, pure in carta libera dell'ufficio distrettuale delle imposte, dal quale risulti se lo stesso interessato si trovi iscritto nei ruoli delle imposte dirette, con la indicazione, in caso affermativo, dell'ammontare delle imposte medesime.

I predetti certificati debbono essere rilasciati dal podestà e dall'ufficio distrettuale delle imposte del comune di origine e del comune ove l'interessato ha la sua residenza o il domicilio.

La dispensa delle tasse è accordata con decreto del procuratore generale, il quale dispone altresì che la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sia fatta senza spese.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia. (*Stampato* n. 819-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

La Commissione propone un emendamento, concordato col Governo, all'articolo 4 del decreto. Si dia lettura del testo dell'articolo unico con l'emendamento concordato.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, con la seguente modificazione: All'articolo 4, comma terzo, del decreto le parole: sul minerale di zolfo, sono sostituite dalle parole: sullo zolfo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste. (*Stampato* n. 840-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante la concessione di un sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli. (*Stampato* n. 838-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore. (*Stampato* n. 841-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, relativo al trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Sistemazione matricolare dei militari della Regia Guardia di finanza; (736)

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII; (771)

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato; (779)

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935-XIII; (780)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari; (787)

Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia Marina; (810)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII; (812)

Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali; (817)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del Sindacato obbligatorio siciliano per gl'infortuni nelle miniere di zolfo della Sicilia; (819)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste; (840)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da

alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli; (838)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore. (841)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

#### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione.

PRESIDENTE. Riprendiamo lo svolgimento dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione. (*Stampato* n. 847-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di alcuni residui della loro distillazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, Anno XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluri olii minerali e loro residui. (*Stampato* n. 848-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1745, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli oli minerali e loro residui.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli olii minerali e loro residui. (*Stampato* n. 842-A).

Su questo disegno di legge ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze. Ne ha facoltà.

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata a giorno da destinarsi.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha chiesto il rinvio della discussione di questo disegno di legge. Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante. (*Stampato* n. 854-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia Aeronautica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia Aeronautica. (*Stampato* numero 846-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico. (*Stampato* n. 857-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso. (*Stampato* n. 868-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per l'esecuzione dei lavori della litoranea libica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-Anno XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per l'esecuzione dei lavori della litoranea libica. (*Stampato* n. 871-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per l'esecuzione dei lavori della litoranea libica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle colonie dell'Africa Orientale per i casi di morti per febbre perniciosa o malattia tropicale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII,

n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale. (*Stampato* n. 879-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale, per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici. (*Stampato* n. 889-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia Marina su piroscafi della marina mercantile.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935,

Anno XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia Marina su piroscafi della marina mercantile. (*Stampato* n. 890-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### **Approvazione del disegno di legge: Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina, in Terni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina, in Terni. (*Stampato* numero 706-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

##### ART. 1.

È approvato il piano regolatore edilizio e di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina, nella città di Terni, secondo il progetto esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 2182 del 14 dicembre 1934, da ritenersi per ogni conseguente effetto piano particolareggiato esecutivo.

Un esemplare di questo piano, costituito da una planimetria generale in scala 1:1000, da un piano parcellare in scala 1:1000 e da un elenco dei beni da espropriarsi, vistati dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.

(*È approvato*).

##### ART. 2.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi a norma della presente legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del

valore venale e dell'imponibile netto capitalizzato ad un tasso del 3.50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nel determinare l'indennità, per quanto riguarda i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'articolo 9.

Nella determinazione dell'indennità di espropriazione dovrà tenersi conto del puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano e dovrà essere escluso qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che direttamente od indirettamente, mediamente od immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del presente piano.

(*È approvato*).

##### ART. 3.

Per l'esecuzione delle espropriazioni dei beni compresi nell'elenco come sopra approvato, il comune di Terni potrà, a suo insindacabile giudizio, seguire o la procedura normale stabilita dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

(*È approvato*).

##### ART. 4.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) Il prefetto della provincia, su richiesta del comune, disporrà perché, in contraddittorio col comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze di detto stato di consistenza nonché in base ai criteri di valutazione indicati nell'articolo 2 della presente legge, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Terni, determinerà la somma che dovrà essere depositata alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nelle forme delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli

stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*);

*d*) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati. La notifica del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

*e*) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

*f*) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

*g*) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'articolo 51 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione devono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti coll'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 5.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al Comune di Terni per l'esproprio e l'acquisto dei fabbricati da demolirsi per l'esecuzione delle opere previste nel progetto, sarà stabilita nella somma di lire dieci per ogni atto ed ogni trascrizione.

(È approvato).

#### ART. 6.

La costruzione degli edifici nell'area che risulterà dalle demolizioni (se sarà compiuta entro il termine di anni otto dalla pubblicazione della presente legge) godrà della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrainposte comunale e provinciale sui fabbricati.

La stessa esenzione è concessa per le sopraelevazioni e per i nuovi vani aggiunti che saranno eseguiti, entro il suddetto termine di anni otto, dai proprietari degli edifici che verranno ad avere le fronti sui piazzali che risulteranno in seguito alle demolizioni, come pur godranno della esenzione i fabbricati che saranno radicalmente trasformati ed in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali, oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione dei diversi quartini con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti.

(È approvato).

#### ART. 7.

Tanto i proprietari degli edifici costruiti nella area risultata dalle demolizioni quanto quelli che avranno eseguiti importanti restauri alle fronti dei loro fabbricati venuti a trovarsi sui nuovi piazzali saranno esonerati dai contributi di cui agli articoli 236 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale.

(È approvato).

#### ART. 8.

Per quanto non è previsto o modificato dalla presente legge, hanno vigore, se applicabili, le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### ART. 9.

Per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge è assegnato al comune di Terni il termine di anni tre a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo restando il predetto termine di tre anni è fermo il disposto dell'articolo 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano deve essere indicato il termine entro il quale devono completarsi le espropriazioni.

Prima della deliberazione podestarile di cui sopra è consentita ai proprietari degli stabili colpiti dal piano l'esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso, delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio, deducendone le quote di deprezzamento.

(È approvato).

#### ART. 10.

Le varianti al piano che si rendessero necessarie durante l'esecuzione di esso saranno approvate con Regio decreto, previa le pubblicazioni a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici. (*Stampato* n. 794-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso. (*Stampato* n. 849-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, relativo alla corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936. (*Stampato* n. 855-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi. (*Stampato* n. 865-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme relative alla pubblicità dei prezzi degli alberghi, con la seguente modificazione:

« *Le parole della fine del primo comma dell'articolo 9:* « Essi non potranno applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione, salvo le seguenti eccezioni: sono sostituite dalle seguenti: « Essi non potranno applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione mentre i conduttori di albergo, pensione o locanda non aderenti alla suddetta convenzione non potranno applicare prezzi inferiori a quelli denunziati come minori, salvo le seguenti eccezioni ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova. (*Stampato* n. 866-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« Tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune di Padova o dai suoi concessionari per l'attuazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione dei quartieri centrali e della località Vanzo, della città di Padova, approvato con legge 23 luglio 1922, n. 1043, godono della esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale.

« La esenzione di cui alla prima parte di questo articolo è applicata solamente alle costruzioni e ricostruzioni eseguite dopo l'entrata in vigore della presente legge, e in ogni caso non oltre otto anni da tale data, ferme restando per quelle eseguite anteriormente, le norme tributarie in vigore al tempo della loro esecuzione. »

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo. (*Stampato* n. 870-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo. »

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozze e dai motofurgoncini.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935 Anno XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozze e dai motofurgoncini. (*Stampato* n. 877-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, motocarrozze e motofurgoncini. »

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935, Anno XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra. (*Stampato* n. 878-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Bibolini. Ne ha facoltà.

BIBOLINI. Camerati, assicurato sulle Alpi con la nostra grande guerra il confine inviolabile della Patria, lo sviluppo della potenza d'Italia ha ormai tutti i suoi obiettivi al di là del mare che fu e sarà nostro. Ma i principali fattori di potenza non possono agire oltre il mare se la Nazione non dispone di una flotta mercantile capace di assicurare il rapido trasporto di soldati e di armi, di viveri e di munizioni, di mezzi di trasporto animali e meccanici, di carburanti e di materie prime.

La legge in esame merita tutta la nostra approvazione, perchè disciplina con severe norme e garantisce la piena efficienza dell'esercizio della marina mercantile in tempo di guerra, mentre assicura la difesa autonoma delle singole navi contro l'offesa sottomarina ed aerea.

Trovo superfluo commentare ed analizzare la legge, perchè riconosco che essa risponde perfettamente allo scopo. Mi permetto solo di raccomandare ai Ministri interessati la convenienza di integrare la Commissione incaricata di stabilire le attitudini delle navi ai diversi trasporti, con due rappresentanti dell'armamento, uno della marina da carico, l'altro della marina da passeggeri e sovvenzionata.

La collaborazione di questi rappresentanti potrà evitare gli inconvenienti che si sono verificati nel passato. Poichè, considerate in relazione alle differenti esigenze dei carichi: le diverse necessità di ampiezza, di stiva e di coperta, il numero di ponti, l'altezza di interponti, le dimensioni dei boccaporti, la potenzialità dei mezzi di carico, la capacità di carbonili o depositi di nafta, il volume di doppi fondi e di gavoni, la possibilità o meno di poter impiegare questi volumi per depositi di acqua potabile, e in generale tutto il complesso dei particolari che caratterizzano la specializzazione della nave, ritengo, per quanto io riconosca la capacità tecnica dei rappresentanti del Ministero della marina e del Ministero delle comunicazioni, che l'armatore sia il giudice più competente per stabilire la migliore utilizzazione delle navi requisite.

Merita tutta la nostra approvazione il disposto dell'articolo 8, che impone ai costruttori l'obbligo di presentare all'Ufficio di Stato Maggiore della Regia marina i piani della nave, per stabilire a tempo i lavori necessari per la sistemazione delle artiglierie del calibro stabilito dalle Convenzioni internazionali previste in guerra e quelle modifiche che siano riconosciute necessarie onde non sia ostacolato l'eventuale armamento difensivo della nave.

Eguale approvazione merita l'estensione di questo obbligo alle navi già in esercizio, nell'intesa però che tali lavori debbano essere eseguiti senza disturbare l'utilizzazione del naviglio, ossia in quei periodi in cui la nave deve passare in disarmo per eseguire visite di riclassifica.

Questi provvedimenti sono intesi ad evitare il grave inconveniente verificatosi durante la grande guerra passata, specialmente nel momento in cui si iniziò intensamente l'azione dei sottomarini, quando si dovettero fermare e inutilizzare molte navi nei porti principali e negli arsenali della Regia marina per armarle sollecitamente contro la difesa sottomarina e per l'applicazione della difesa contro le mine.

A proposito dell'armamento sottomarino, vorrei raccomandare, specialmente per le grandi navi, l'applicazione dei mezzi acustici ed elettrici più moderni e riconosciuti pratici per la segnalazione dei sommergibili.

Camerati, avrete rilevato l'importanza di questa legge, che tende a disciplinare e difendere l'esercizio della marina mercantile, considerata finalmente come funzione fondamentale della vita della Nazione. Non è questo il momento di lamentare se in questi ultimi anni si è trascurata l'importanza di questa funzione. In altra discussione potremo rilevare gli errori commessi, che hanno provocato, nelle gravi contingenze ormai superate, la presenza nei nostri porti di numerose navi estere, cariche di materiali di prima necessità per la vita della Nazione.

Ora ci sostiene la certezza che, il Ministro delle comunicazioni, conscio dell'importanza del problema, riporterà la nostra flotta mercantile a quel maggiore sviluppo che il Ministro marinaro, con fede sicura nei destini della Patria, le aveva assegnato. *(Vivi applausi).*

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935 Anno XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere. *(Stampato n. 888-A).*

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta alle nuove piantagioni fruttifere ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, Anno XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero. (*Stampato* n. 910-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali della Regia Università di Roma. (*Stampato* n. 883-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Visco.

Ne ha facoltà.

VISCO. Onorevoli Camerati, il disegno di legge che riguarda l'aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali presso la Regia Università di Roma è una nuova tangibile prova della vigile cura che il Governo nazionale pone nell'adeguare le nostre istituzioni scientifiche e cliniche ai bisogni del Paese.

Fu ispirata a questo intento la creazione, avvenuta nel 1931, della clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali; si ispira oggi alla stessa volontà, il provvedimento legislativo in esame che mira a potenziare l'istituzione, affinché essa possa sempre meglio adempiere alle nuove e fondamentali necessità sanitarie imposte dalle opera-

zioni militari nell'Africa Orientale e dall'opera di civiltà ad esse connessa.

Sorta or sono appena 4 anni, per volontà precisa del Capo del Governo, la Clinica di Roma, delle malattie tropicali e sub-tropicali si è sviluppata con ritmo perfettamente fascista, ha funzionato e si è affermata vigorosamente, apportando larga messe di contributi scientifici e pratici universalmente riconosciuti ed apprezzati.

Considerata come istituto di insegnamento e di educazione pratica per studenti e per laureati, nonché come centro di ricerca scientifica, essa è oggi, tra le organizzazioni del genere, la più importante del mondo. Hanno contribuito a renderla tale da una parte l'opera dell'illustre scienziato che la dirige e quella dei suoi collaboratori, dall'altra i mezzi che Governo e privati cittadini le hanno forniti.

Ricordo fra questi Sua Altezza Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi, il quale dell'istituzione fu patrocinatore appassionato e sovventore generoso!

Ma la fama alla quale essa è così rapidamente assunta ed i nuovi compiti che è continuamente chiamata ad assolvere hanno reso insufficienti le sue attuali disponibilità finanziarie, per cui è apparso necessario aumentarle.

Contribuiscono a questo aumento i Ministeri delle colonie e della guerra, cioè le due Amministrazioni statali che dell'opera della clinica massimamente si giovano.

Che un'istituzione del genere dovesse esistere in Italia fu già da tempo ritenuto opportuno dai pochi pionieri della nostra espansione coloniale; che oggi essa sia indispensabile appare verità indiscutibile. Le tradizioni nostre nel campo degli studi delle malattie tropicali sono cospicue ed antiche. Nella scia dei grandi navigatori italiani: Colombo, Vespucci, Pigafetta, i Caboto, ecc., si avanzarono audaci medici e naturalisti nostri descrivendo forme morbose nuove, e indicando i rimedi atti a combatterli. Ricordo tra i primi, in ordine di tempo, Prospero Albino, medico e botanico, e tra i più grandi Nicola Fontana, il quale, oltre a darci una descrizione abbastanza precisa di alcune malattie fino allora sconosciute, ci lasciò anche un importante studio dell'equipaggio raccoglietico della nave sulla quale era imbarcato.

Dalle osservazioni che egli raccolse e ci tramandò, risulta in maniera sicura che i marinai che meglio resistevano al clima tropicale e alle infezioni locali erano proprio gli italiani!

In tempi a noi più vicini gli studiosi italiani di patologia tropicale portano i nomi indimenticabili di Dubini, al quale dobbiamo la scoperta dell'anchilostoma duodenale, di Perroncito, il quale fu il primo a mettere in rapporto con questo parassita, la grave anemia che si verificava tra i lavoratori addetti al traforo del Gottardo, di Golgi, Marchiafava e Bignami; che dimostrarono la pluralità della specie del parassita malarico; di Grassi, Dionisi e Bastianelli, che illustrarono la trasmissibilità del parassita della malaria dalla zanzara all'uomo; di Gabbi, Galeotti, Pianese e cento altri che hanno contribuito ad elevare un

grandioso monumento di sapienza, da cui hanno tratto enorme vantaggio proprio quelle Potenze colonizzatrici che oggi vorrebbero ostacolare ogni nostra espansione.

Nonostante questo passato glorioso, noi non avevamo ancora saputo dar vita ad una istituzione che questi studi coordinasse e favorisse, nè eravamo riusciti a creare agli studiosi nostri della materia, condizioni propizie ad un più largo svolgimento della loro attività.

Il tentativo fatto a Napoli, nel 1915, di creare un centro di studi di malattie tropicali ebbe esito sfortunato, ed Aldo Castellani, al quale era stato dato il titolo di direttore della nuova clinica, dopo anni di attesa perchè una clinica gli fosse veramente attrezzata ed affidata, avendo perduta ogni speranza di veder realizzata la sua aspirazione, si dimise e tornò all'estero. È merito precipuo del Governo fascista aver risolto la questione, dotando l'Italia del nuovo centro di studi di cui era profondamente sentita la mancanza e richiamando tra noi il più grande dei tropicalisti viventi: Aldo Castellani!

Il camerata Perna, nella sua precisa, esauriente relazione, ha lumeggiata l'organizzazione raggiunta e l'attività svolta dalla clinica delle malattie tropicali, negli anni passati; io desidero fermarmi particolarmente sui frutti di questa attività, come possiamo dedurli da ciò che è stato realizzato nel settore dei servizi sanitari presso le truppe operanti nell'Africa Orientale.

Onorevoli Camerati, vi è noto che per volere del Capo del Governo, tutti i medici destinati in Africa Orientale devono seguire uno speciale corso di studi presso la Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali. Fino ad oggi sono stati svolti 16 di tali corsi ed in essi, medici civili e militari, sotto la guida di Aldo Castellani, hanno appreso quel magistero dell'arte loro che poi hanno trasfuso nell'opera quotidiana per la difesa e l'integrità dei nostri soldati.

I risultati conseguiti sono riassunti dalla statistica dei casi di malattie infettive verificatesi dal 1º luglio al 30 settembre 1935, nella Colonia Eritrea e territori conquistati.

Essi sono stati i seguenti: malaria: nazionali militari 114, nazionali civili 21, ascari 226, indigeni civili 49, totale 410; tifoide: nazionali militari 21, nazionali civili 7, indigeni civili 1, totale 29; vaiolo e vaioloide: nazionali militari 4, nazionali civili 1, ascari 16, indigeni civili 42, totale 63; dissenteria amebica: nazionali militari 3, nazionali civili 2, indigeni 2, totale 7; meningite cerebro-spinale: ascari 30, indigeni civili 7, totale 37; febbre ricorrente: nazionali militari 1, ascari 25, indigeni civili 8, totale 34.

Complessivamente, tra i lavoratori partiti dall'Italia, i militari nazionali, gli ascari, e gli indigeni civili, si sono avuti, in 3 mesi, 560 casi di malattie infettive, numero questo inferiore a quello che si ha ordinariamente in Italia, per un egual numero di abitanti. È stato pubblicato dai giornali stranieri che nell'Africa Orientale, tra la popolazione civile e le truppe, si sareb-

bero verificati dei casi di colera e di peste; ciò è assolutamente falso; nessun caso di colera e di peste si è verificato nè tra la popolazione civile nè tra i soldati; e le predisposizioni adottate sono tali da garantire in maniera quasi assoluta che se ne possano verificare. Le istituzioni sanitarie: ospedali, ospedaletti da campo, sezioni di sanità, scaglionate tra i reparti operanti, sono vuote ed i soldati di sanità, per non vivere oziosamente, si offrono come volontari per la costruzione delle strade. Il cippo terminale di una di esse porta questa iscrizione: costruita da una compagnia del Genio e dai soldati di una sezione di sanità che stavano inoperosi.

Aldo Castellani, che la fiducia del Capo ha chiamato all'alta funzione di ispettore superiore generale dei servizi sanitari, militari e civili, per l'Africa Orientale, che l'Inghilterra ha voluto per direttore dell'Istituto di medicina tropicale di Londra e l'America di quello di New Orleans, è degno di dirigere la grande clinica che il Governo italiano ha creata. La sua carriera scientifica è tutta una serie di scoperte della più alta importanza. Il Governo inglese che dell'opera di questo nostro grande scienziato continuamente si è avvalso, traendone risultati cospicui, ne sa qualche cosa!

La malattia del sonno, la framboesia, la broncospirochetosi emorragica, parecchie malattie della pelle e numerose altre forme morbose portano il suo nome e consacrano alla storia nuove benemeritenze italiane.

Con l'attuale disegno di legge, il Governo fascista intende mettere a disposizione di Aldo Castellani i mezzi necessari perchè egli possa imprimere alla sua attività un ritmo più celere e aprirle un campo più vasto; approvandolo, come noi faremo, compiremo opera altamente umanitaria, non solo a beneficio nostro, ma del mondo intero che dalla nostra genialità trasse ieri, trae oggi, e trarrà domani vantaggi incommensurabili. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Il contributo annuo corrisposto dal Ministero delle colonie alla Regia Università di Roma per il funzionamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali, a norma della legge 11 aprile 1935-XIII, n. 544, è elevato, dal corrente esercizio finanziario 1935-36, da lire 40,000 a lire 100,000, così ripartite a carico dei bilanci coloniali: della Libia, lire 25,000; dell'Eritrea, lire 35,000; della Somalia, lire 40,000.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37 è anche aumentato da lire 10,000 a lire 60,000 il contributo corrisposto per lo stesso fine dal Ministero della guerra alla predetta Regia Università

di Roma, a norma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1837, convertito nella legge 30 marzo 1931-IX, n. 476.

(È approvato).

#### ART. 2.

Dalla Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma, sono messi a disposizione del Ministero delle colonie otto letti di prima classe, completamente gratuiti, equivalenti a n. 2920 giornate di degenza all'anno, per il ricovero di impiegati e di persone di famiglia loro conviventi, che siano indicati dal predetto Ministero.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio Esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935, Anno XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio Esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale. (Stampato n. 895-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente

modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione; (847)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni olii minerali e loro residui; (848)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante; (854)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia Aeronautica; (846)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico; (857)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso; (868)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per l'esecuzione dei lavori della litoranea libica (*Approvato dal Senato*); (871)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale (*Approvato dal Senato*); (879)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici (*Approvato dal Senato*); (889)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia Marina su piroscafi della marina mercantile (*Approvato dal Senato*); (890).

Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina, in Terni. (706)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

#### Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle comunicazioni. Ne ha facoltà.

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. A nome di S. E. il Capo del Governo, ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, relativo alle

modificazioni allo Statuto del Reale Automobile Club d'Italia (944).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge.

### Terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici; (794)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso; (849)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936; (855)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi; (865)

Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova; (866)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo (*Approvato dal Senato*); (870)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozette e dai motofurgoncini; (877)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra (*Approvato dal Senato*); (878)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere (*Approvato dal Senato*); (888)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero (*Approvato dal Senato*); (910)

Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma; (883)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio Esercito in servizio nelle

colonie dell'Africa Orientale (*Approvato dal Senato*). (895)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

### Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Sistemazione matricolare dei militari della Regia guardia di finanza: (736)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	252
Voti contrari . . . . .	4

(*La Camera approva*).

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII: (771)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	252
Voti contrari . . . . .	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato: (779)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	252
Voti contrari . . . . .	4

(*La Camera approva*).

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935-XIII: (780)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	252
Voti contrari . . . . .	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari: (787)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	253
Voti contrari . . . . .	3

(*La Camera approva*).

Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia Marina: (810)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	252
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII: (812)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	251
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali: (817)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	253
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del Sindacato obbligatorio siciliano per gl'infortuni nelle miniere di zolfo della Sicilia: (819)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	251
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste: (840)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	254
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle province di Alessandria, Savona e Napoli: (838)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	253
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore: (841)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	251
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Albertini — Alfieri — Amato — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Asinari.

Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Begnotti — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bleiner — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Calza-Bini — Canelli — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carlini — Carusi — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Ciardi — Cobolli Gigli — Coceani — Colombati — Costamagna — Crollalanza.

D'Annunzio — De Collibus — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Frignani.

Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Gianantonio — Gianturco — Giarratana — Giberini — Giglioli — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lessona — Livoti — Locurcio — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Maresca — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti

Enrico — Mazzucotelli — Medici del Vascello —  
Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno —  
Michelini — Milani — Miori — Misciattelli —  
Moncada di Paternò — Moretti — Mori Nino —  
Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Muzzarini.

Nannini — Negrotto Cambiaso.

Oggianu — Oppo Cipriano Efisio — Orlandi  
— Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo  
— Panepinto — Paolini — Paoloni — Parodi —  
Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari —  
Pennavaria — Pentimalli — Perna — Peverelli  
— Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri  
— Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Po-  
cherra — Polverelli — Pottino di Capuano —  
Preti — Proserpio — Puppini.

Rabotti — Raffaelli — Redaelli — Redenti —  
Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Ro-  
mano — Rossi Amilcare — Rossoni — Roti-  
gliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfotti —  
Schiassi — Sciarra — Scotti — Serena — Serono  
— Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spi-  
nelli Francesco — Starace — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tassinari  
— Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici —  
Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vecchioni — Ventrella — Viale —  
Vidau — Vignati — Vinci — Visco.  
Zingali.

#### *Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Alberici — Andreoli.

Baccarini — Bacci — Barengi — Barni —  
Basile — Benini — Biffis — Biggini — Bisi —  
Boidi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso.  
Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Cla-  
venzani.

Da Empoli — Diaz — Dolfin.

Ferretti Piero.

Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovan-  
nini — Giunti Pietro — Gorini.

Jung.

Magini — Marchini — Mazzetti Mario —  
Melchiori.

Oddo Vincenzo.

Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Paro-  
lari — Pavolini — Pettini — Putzolu.

Ricci Giorgio.

Scorza — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

#### *Sono in congedo:*

Baragiola — Belelli — Bilucaglia.

Catalano — Cristini.

De Carli Felice.

Ferragatta Gariboldi — Ferroni.

Magnini.

Parisio Pietro.

Vaselli.

#### *Sono ammalati:*

Alessandrini — Allegreni.

Corni — Cupello.

Fassini — Foschini.

Gangitano.

Mazzini.

Olivetti.

Spizzi.

Verdi.

#### *Assenti per ufficio pubblico:*

Amicucci — Antonelli — Arcidiacono —  
Asquini.

Bonaccini.

Carretto.

Dalla Bona — Donegani — Donzelli.

Fregonara.

Ghigi — Guidi.

Motta.

Nicolato.

Orano.

Parisi Alessandro — Pesenti Antonio.

Rocca — Rossi Ottorino.

Spinelli Domenico.

Vezzani.

#### **Risultato della seconda votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente  
modificazioni al regime fiscale degli oli minerali  
e di taluni residui della loro distillazione: (847)

Presenti e votanti . . . . . 268

Maggioranza . . . . . 135

Voti favorevoli . . . . . 264

Voti contrari . . . . . 4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge  
23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente  
modificazioni delle aliquote di tassa vendita su  
taluni oli minerali e loro residui: (848)

Presenti e votanti . . . . . 268

Maggioranza . . . . . 135

Voti favorevoli . . . . . 264

Voti contrari . . . . . 4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente  
l'impiego di alcool come carburante: (854)

Presenti e votanti . . . . . 268

Maggioranza . . . . . 135

Voti favorevoli . . . . . 266

Voti contrari . . . . . 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente

gli organici del personale militare della Regia Aeronautica: (846)

Presenti e votanti . . . . .	268
Maggioranza . . . . .	135
Voti favorevoli . . . . .	265
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico: (857)

Presenti e votanti . . . . .	268
Maggioranza . . . . .	135
Voti favorevoli . . . . .	264
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso: (868)

Presenti e votanti . . . . .	268
Maggioranza . . . . .	135
Voti favorevoli . . . . .	265
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per l'esecuzione dei lavori della litoranea libica (*Approvato dal Senato*): (871)

Presenti e votanti . . . . .	268
Maggioranza . . . . .	135
Voti favorevoli . . . . .	265
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, concernente l'assicurazione degli operai nelle colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale (*Approvato dal Senato*): (879)

Presenti e votanti . . . . .	268
Maggioranza . . . . .	135
Voti favorevoli . . . . .	268
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici. (*Approvato dal Senato*): (889)

Presenti e votanti . . . . .	268
Maggioranza . . . . .	135
Voti favorevoli . . . . .	266
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia Marina sui piroscafi della marina mercantile. (*Approvato dal Senato*): (890)

Presenti e votanti . . . . .	268
Maggioranza . . . . .	135
Voti favorevoli . . . . .	264
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina, in Terni: (706)

Presenti e votanti . . . . .	268
Maggioranza . . . . .	135
Voti favorevoli . . . . .	265
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici: (794)

Presenti e votanti . . . . .	268
Maggioranza . . . . .	135
Voti favorevoli . . . . .	266
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Albertini — Alfieri — Amato — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Ardissoné — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascensi — Asinari.

Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Begnotti — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bleiner — Bolzon — Bonomi — Bonardi — Bonfatti — Bono — Borghese — Borriello — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Cannelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carusi — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarrelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Costamagna — Crolalanza.

D'Annunzio — De Collibus — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno

— Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Frignani.

Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igiori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Maresca — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti — Enrico — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Muzzarini.

Nannini — Negrotto Cambiaso.

Oggianu — Oppo Cipriano Efisio — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Parodi — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Penavaria — Pentimalli — Perna — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini.

Rabotti — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Francesco — Starace — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vecchioni — Ventrella — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco.

Zingali.

#### *Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Alberici — Andreoli.

Baccarini — Bacci — Barengi — Barni — Basile — Benini — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso. Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Clavenzani.

Da Empoli — Diaz — Dolfin.

Ferretti Piero.

Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini.

Jung.

Magini — Marchini — Mazzetti Mario — Melchiori.

Oddo Vincenzo.

Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Parolari — Pavolini — Pettini — Putzolu.

Ricci Giorgio.

Scorza — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

#### *Sono in congedo:*

Baragiola — Beelli — Bilucaglia.

Catalano — Cristini.

De Carli Felice.

Ferragatta Gariboldi — Ferroni.

Magnini.

Parisio Pietro.

Vaselli.

#### *Sono ammalati:*

Alessandrini — Allegreni.

Corni — Cupello.

Fassini — Foschini.

Gangitano.

Mazzini.

Olivetti.

Spizzi.

Verdi.

#### *Assenti per ufficio pubblico:*

Amicucci — Antonelli — Arcidiacono — Asquini.

Bonaccini.

Carretto.

Dalla Bona — Donegani — Donzelli.

Fregonara.

Ghigi — Guidi.

Motta.

Nicolato.

Orano.

Parisi Alessandro — Pesenti Antonio.

Rocca — Rossi Ottorino.

Spinelli Domenico.

Vezzani.

#### **Risultato della terza votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso: (849)

Presenti e votanti . . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	269
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936: (855)

Presenti e votanti . . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	269
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi: (865)

Presenti e votanti . . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova: (866)

Presenti e votanti . . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo. (Approvato dal Senato): (870)

Presenti e votanti . . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	271
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozette e dai motofurgoncini: (877)

Presenti e votanti . . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, relativo alla organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra: (878)

Presenti e votanti . . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	269
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1823, sulle esenzioni temporanee da imposta a favore delle nuove piantagioni fruttifere: (888)

Presenti e votanti . . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero: (910)

Presenti e votanti . . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali della Regia Università di Roma: (883)

Presenti e votanti . . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	268
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio Esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale: (895)

Presenti e votanti . . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	269
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Albertini — Alfieri — Amato — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Ardissonne — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Asinari.

Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Begnotti — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bleiner — Bolzon — Bombini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carusi — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi —

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1935

Cilento — Cingolani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Costamagna — Cro — Crollalanza.

D'annunzio — De Collibus — De Franciscei — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicioni — Fera — Feroldi Antonini — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Frignani.

Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Gianantonio — Gianturco — Giarratana — Giberini — Giglioli — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojaco — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Maresca — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciatelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Muzzarini.

Nannini — Negrotto Cambiaso.

Oggianu — Oppo Cipriano Efsio — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Parodi — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Pupini.

Rabotti — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Francesco — Starace — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vecchioni — Ventrella — Verga — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco. Zingali.

*Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Alberici — Andreoli.

Baccarini — Bacci — Barenghi — Barni — Basile — Benini — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso. Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Clavenzani.

Da Empoli — Diaz — Dolfin.

Ferretti Piero.

Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini.

Jung.

Magini — Marchini — Mazzetti Mario — Melchiori.

Oddo Vincenzo.

Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Parolari — Pavolini — Pettini — Putzolu.

Ricci Giorgio.

Scorza — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

*Sono in congedo:*

Baragiola — Belelli — Bilucaglia.

Catalano — Cristini.

De Carli Felice.

Ferragatta Gariboldi — Ferroni.

Magnini.

Parisio Pietro.

Vaselli.

*Sono ammalati:*

Alessandrini — Allegreni.

Corni — Cupello.

Fassini — Foschini.

Gangitano.

Mazzini.

Olivetti.

Spizzi.

Verdi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Amicucci — Antonelli — Arcidiacono — Asquini.

Bonaccini.

Carretto.

Dalla Bona — Donegani — Donzelli.

Fregonara.

Ghigi — Guidi.

Motta.

Nicolato.

Orano.

Parisi Alessandro — Pesenti Antonio.

Rocca — Rossi Ottorino.

Spinelli Domenico.

Vezzani.

### Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico ora l'ordine del giorno per la seduta di domani giovedì 19 dicembre 1935-XIV, 32° giorno dell'assedio economico.

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'ordine del giorno sarà il seguente:

I. — *Decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti* (Doc. II, n. 5).

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un Prestito Nazionale denominato « Rendita 5 per cento ». (832)

2. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari. (833)

3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. (856)

4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio Esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero. (859)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali. (860)

6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente la assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana. (861)

7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro. (862)

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'Aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane. (867)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale. (872)

10. Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio Esercito. (881)

11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. C. A. I.). (882)

12. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura. (892)

13. Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36. (896)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante

concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale di Abruzzo. (899)

15. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova. (902)

16. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima. (906)

17. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia Aeronautica. (912)

18. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903 riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica. (913)

19. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma Aeronautica, categoria automobilisti. (914.)

20. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane. (885)

21. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati. (788)

22. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati. (806)

23. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del possedimento delle Isole italiane dell'Egeo. (804)

24. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia Marina. (834)

25. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero. (845)

26. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. (894)

27. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolzze fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali. (901)

28. Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio Esercito richiamati dal congedo per mobilitazione. (858)

29. Approvazione del Protocollo stipulato in Brusselle il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato. (824)

30. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori. (929)

31. Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli Uffici periferici. (875)

32. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione. (887)

33. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno. (893)

34. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo. (898)

35. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di Risparmio della Tripolitania. (915)

36. Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII. (926)

**La seduta termina alle 17.30.**

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**

**AVV. CARLO FINZI**

---

**TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**